

## Sintesi di giurisprudenza \* (II trimestre 2009)

INDICE DELLE MATERIE: I. BANCA: A) L'impresa bancaria: profili generali; B) La crisi dell'impresa bancaria; C) Crediti Speciali.

II. BORSA E MERCATO MOBILIARE: A) Intermediazione mobiliare; B) Emittenti.

### I. BANCA

SOMMARIO: A) *L'impresa bancaria: profili generali*. – 1. Attività bancaria e finanziaria. – 1.1. Abusiva attività finanziaria ed esercizio non nei confronti del pubblico. – 2. Vigilanza. – 2.1. Limiti per la banca nella valutazione di un credito oggetto di obbligatoria segnalazione alla Centrale dei rischi. – B) *La crisi dell'impresa bancaria*. – 3. Amministrazione straordinaria. Motivazione *per relationem*. – 4. Liquidazione coatta amministrativa. Nomina e conflitto d'interessi del commissario liquidatore. – C) *Crediti speciali*. – 5. Causa del mutuo di scopo. – 6. Credito fondiario. – 6.1. Credito fondiario e fallimento. – 6.2. Credito fondiario e calcolo degli interessi nell'esecuzione forzata. – 6.3. Credito a medio e lungo termine e agevolazioni fiscali.

---

\*Settantunesima puntata (le precedenti sono pubblicate in *Dir. banc.*, 1990, I, pp. 350 e 551; 1991, I, pp. 160, 459 e 597; 1992, I, pp. 111, 253, 397 e 581; 1993, I, pp. 112, 264, 471 e 594; 1994, I, pp. 125, 255, 383 e 506; 1995, I, pp. 157, 286, 443 e 601; 1996, I, pp. 109, 265, 403 e 554; 1997, I, pp. 129, 318, 478 e 645; 1998, I, pp. 91, 277 e 637; 1999, I, pp. 171, 290, 411 e 545; 2000, I, pp. 143, 331 516 e 671; 2001, I, pp. 89, 229 e 383; 2002, I, pp. 145, 327 e 629; 2003, I, pp. 141, 315 e 471; 2004, I, pp. 321, 447 e 657; 2005, I, pp. 109 e 301; 2006, I, pp. 169 e 533; 2007, I, pp. 163, 343 e 583; 2008, I, pp. 153; 363; 549 e 745; 2009, I, pp. 111; 333; 481; 667; 2010, I, p. 147).

Questa sintesi intende offrire una prima informazione sulle sentenze relative alle materie di interesse della rivista, depositate o edite nel periodo di riferimento.

Hanno collaborato: ALESSANDRO BENOCCHI (§§ 1 e 2); CRISTINA CAMPAGNA (§§ 3 e 4); STEFANO BOATTO (§§ 5 e 6); VINCENZO CARIDI (§§ 7-9).

## A) L'IMPRESA BANCARIA: PROFILI GENERALI

## 1. Attività bancaria e finanziaria.

1.1. *Abusiva attività finanziaria ed esercizio non nei confronti del pubblico.* Cass., 10 giugno 2009, n. 29500 (in *CED Cass. pen. 2009*) si pronuncia in materia di abusiva attività finanziaria ai sensi degli artt. 106, 113 e 132 t.u.b. Nella sua versione vigente (quella cioè originata dalle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE, la c.d. *Payment Services Directive* o PSD), l'art. 106, co. 1, t.u.b. afferma che «*l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco*» in precedenza tenuto dall'U.I.C. e adesso, a seguito della soppressione dell'U. I.C. ad opera dell'art. 62 d.lgs. 231/2007, tenuto dall'ufficio informazione finanziaria della Banca d'Italia. L'art. 113 prevede una riserva in favore di soggetti iscritti anche in caso di esercizio delle medesime attività non nei confronti del pubblico, tanto che la norma afferma che «*l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale*». A tutela dei beni giuridici tutelati dall'ordinamento creditizio, le norme citate sono affiancate dall'art. 132 t.u.b. che afferma che è punito tanto chi «*svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo*», quanto chi «*svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, uno o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113*». Ne segue che l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 106 – tanto nei confronti del pubblico quanto non – è riservato a soggetti iscritti in appositi elenchi e ne segue anche che l'esercizio di quelle attività – tanto nei confronti del pubblico quanto non – in violazione di quell'obbligo lede beni giuridici ritenuti dall'ordinamento meritevoli di tutela e tali da giustificare l'irrogazione di una sanzione penale. Su questo aspetto, interviene la sentenza in rassegna. Il fatto sottostante vede infatti una persona fisica condannata dal Tribunale di Cosenza per esercizio abusivo dell'attività finanziaria di concessione di finanziamenti *ex art.* 132 t.u.b. Dopo la conferma della sentenza di primo grado anche da parte della Corte d'Appello di Catanzaro, la persona fisica condannata ricorre

in cassazione adducendo la violazione dello stesso art. 132 in quanto la contestazione del reato di abusiva attività finanziaria avrebbe presupposto la prova di un'attività sistematica, professionalmente organizzata e rivolta al pubblico, quando invece ciò che era stato provato era solo che la persona fisica aveva effettuato una serie di prestiti a poche persone in rapporto di amicizia. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, richiamando precedenti pronunce (quali Cass. n. 36335/2002 e Cass. 1628/2001) che confermavano la convinzione del giudice di legittimità in ordine al fatto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 132 t.u.b., non è necessaria né una stabile organizzazione né una professionalità specifica e non è neppure necessario un esercizio nei confronti esclusivamente del pubblico, visto che la norma penale punisce non solo chi viola l'art. 106, ma anche chi viola l'art. 113.

## 2. *Vigilanza.*

2.1. *Limiti per la banca nella valutazione di un credito oggetto di obbligatoria segnalazione alla Centrale dei rischi.* Cass., 1 aprile 2009, n. 7958 (in *Diritto & Giustizia*, 2009; in *Guida al diritto*, 2009, XVI, 58, con nota di SACCHETTINI, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, IV, 561) si pronuncia su temi già affrontati in questa rassegna che è meritevole comunque riprendere. In via di premessa, è opportuno rammentare che l'art. 51 t.u.b. impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti. La circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 contiene le istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi. La circolare obbliga le banche ad effettuare in favore della Banca d'Italia una segnalazione mensile avente per oggetto le posizioni di rischio di ciascun cliente e, in sostanziale contropartita, impone alla Banca d'Italia di comunicare alle banche, per ogni nominativo ricevuto, la posizione globale di rischio nei confronti dell'intero sistema creditizio: le posizioni di rischio oggetto di segnalazione si identificano sostanzialmente con quei crediti vantati dalla banca verso il cliente che superino i cc.dd. limiti di censimento indicati dalle stesse istruzioni della Banca d'Italia: tra di essi, vanno sinteticamente annoverati i crediti di ammontare superiore alle soglie monetarie stabilite dalla Banca d'Italia e i cc.dd. «*crediti in sofferenza*». In materia di segnalazione alla Centrale dei rischi, si pone tradizionalmente il problema di stabilire non tanto cosa si intenda per crediti di ammontare superiore alle soglie monetarie, quanto cosa si intenda per «*crediti in sofferenza*». Le pronunce giurisprudenziali si occupano solitamente del problema da due angoli visuali contrapposti.

Alcune stabiliscono quando un credito è oggetto di obbligatoria segnalazione e quindi si occupano di fissare “in positivo” il perimetro dello spazio valutativo della banca. Altre stabiliscono quando un credito è stato oggetto di illegittima segnalazione e quindi si occupano di stabilire “in negativo” i limiti di quello spazio di valutazione. La sentenza in rassegna si pone sulla scia di altre sentenze di merito già commentate (per es., Trib. Trapani, 20 gennaio 2009 oppure Trib. Bologna, 11 luglio 2007) e conferma che la segnalazione alla Centrale dei rischi non è oggetto di una facoltà, ma di un espresso obbligo giuridico e che, se la segnalazione è effettuata in assenza dei previsti presupposti, diviene illegittima e costituisce fonte di responsabilità civile verso il cliente irregolarmente segnalato. Nel caso di specie, Tizio cita una banca dinanzi al Tribunale di Roma in quanto la banca avrebbe segnalato il proprio credito verso Tizio alla Centrale dei rischi a seguito della contestazione di Tizio del proprio debito verso la banca e la conseguente manifestazione di Tizio dell'intenzione di non adempiere. Infatti, Tizio deduceva che, in occasione del procedimento di separazione dalla propria moglie, aveva appreso che la medesima aveva chiesto e ottenuto dalla banca un finanziamento utilizzando rapporti bancari solo a Tizio riferibili. Venuto a conoscenza del fatto, Tizio si rivolgeva alla banca contestando di aver mai chiesto e ottenuto un finanziamento e quindi contestando il debito di restituzione che a lui risultava far capo e quindi, ancora, dichiarando di non voler adempiere a tale obbligo. La banca provvedeva alla segnalazione della posizione alla Centrale dei rischi e Tizio citava in giudizio la banca per chiedere condanna al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione. In primo e in secondo grado, il giudice di merito respinge la domanda giudiziale di Tizio: infatti, la segnalazione appariva legittima sia perché l'erogazione di somme era incontestata, sia perché la mancata parziale restituzione era altresì incontestata, e sia perché il rischio di credito – e l'opportunità della conseguente segnalazione – deve (devono) valutarsi anche in considerazione della manifesta volontà di non adempiere. Tizio ricorre in cassazione e la Suprema Corte richiama il dato testuale delle istruzioni della Banca d'Italia in materia di segnalazione alla Centrale dei rischi e, con riferimento all'indicazione dei criteri di garanzia a tutela della clientela debitrice, afferma che l'appostazione a sofferenza di un credito implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può scaturire automaticamente né da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, né dall'inadempimento di una singola rata, né dalla manifestazione da parte del cliente dell'intenzione di non adempiere, se questa intenzione è giustificata da una seria contestazione del titolo del

credito vantato dalla banca, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.

## B) LA CRISI DELL'IMPRESA BANCARIA

3. *Amministrazione straordinaria. Motivazione per relationem.* T.A.R. Lazio, 3 maggio 2007, n. 3889 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, II, 46), conferma la legittimità della motivazione *per relationem* del provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria, potendo il Ministero dell'Economia, condivise le risultanze probatorie dell'attività ispettiva svolta dalla Banca d'Italia, dare avvio alla procedura senza necessità di esprimere alcuna autonoma valutazione (così la giurisprudenza consolidata, T.A.R. Lazio n. 1087/2005; T.A.R. Campania n. 249/2005).

La Banca di Capranica e Bassano Credito Cooperativo (BCC) in qualità di parti ricorrenti, denunciavano in primo luogo i difetti di motivazione che hanno portato al provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo della Banca e che lo stesso istituto era stata oggetto di due ispezioni dalla Banca d'Italia; in particolare, secondo i ricorrenti, la seconda ispezione, che ha comportato la richiesta di commissariamento dell'istituto, era avvenuta a così breve tempo dalla prima da non consentire la riorganizzazione degli uffici. Nello specifico, la Banca d'Italia ha riscontrato gravi irregolarità, *ex art. 70 d.lgs. 385/93*, in merito alla redazione e alla tenuta dei documenti contabili, nonché al sistema di organizzazione e dei controlli interni; rilievi successivamente confermati nella relazione degli organi straordinari. I ricorrenti lamentavano inoltre che la valutazione negativa della Banca d'Italia circa un accordo concluso con alcuni clienti fosse lesiva dell'autonomia gestionale degli amministratori BCC e, pertanto, danneggiava la professionalità degli stessi. Il T.A.R. ha rigettato il ricorso, poiché gli episodi che hanno comportato l'avvio del provvedimento di amministrazione straordinaria sono da collocare in un più ampio quadro di irregolarità e rilievi.

4. *Liquidazione coatta amministrativa. Nomina e conflitto d'interessi commissario liquidatore.* T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 13 dicembre 2003, n. 759 (in *Foro amm.*, 2009, 63) affronta la questione relativa all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore ad uno dei componenti del comitato di sorveglianza che aveva gestito la Cassa Rurale ed Artigiana Padania di Reggio Emilia, ora in l.c.a., nella precedente fase

di amministrazione straordinaria. Il giudice amministrativo ha stabilito che, in assenza di elementi che evidenzino un conflitto di interessi, è ben possibile affidare l'incarico di liquidatore ad uno dei membri del precedente comitato di sorveglianza. Il giudice ha altresì precisato che nei procedimenti di scioglimento e messa in liquidazione di un istituto di credito assume principale importanza la tutela dei clienti.

### C) CREDITI SPECIALI

5. *Causa del mutuo di scopo*. L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del mutuo di scopo ha evidenziato come elemento essenziale di tale figura contrattuale sia, appunto, la specifica destinazione delle somme erogate. Sulla sua centralità è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza 8 aprile 2009, n. 8564 (in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Contratto in genere* [1740], n. 89). Nel caso sottoposto al Supremo Collegio, una società finanziaria aveva stipulato con altra società attiva nel settore immobiliare due contratti di finanziamento, entrambi garantiti da ipoteca, al fine di consentirle la realizzazione di un complesso edilizio. A seguito dell'inadempimento di quest'ultima, la società finanziatrice esperiva procedura esecutiva. A tale procedura esecutiva la società finanziata proponeva opposizione eccependo, tra l'altro, che parte rilevante della disponibilità derivante dal secondo finanziamento era stata impiegata dalla società finanziatrice all'estinzione di rate scadute sia del primo sia del secondo finanziamento. Tale circostanza risultava sufficiente, nella prospettiva della società opponente, a fondare la domanda di simulazione o, più semplicemente, di accertamento della nullità del secondo contratto di finanziamento poiché, diversamente da quanto dalle parti dichiarato, in concreto funzionale all'estinzione di passività pregresse verso l'ente erogante. In questa logica, il contratto di finanziamento risultava stipulato nel solo interesse della società finanziatrice e, tra l'altro, in danno della società sovvenuta. La società opposta eccepiva a sua volta che la parziale destinazione delle somme all'estinzione delle passività non incideva sulla validità del finanziamento né sulla sua efficacia poiché il contratto di finanziamento, anche a volerlo qualificare come mutuo di scopo, non richiedeva, *strictu sensu*, che l'erogazione avvenisse a favore della società sovvenuta ma, diversamente e più semplicemente, che l'erogazione avvenisse a favore della realizzazione dell'opera. Il giudice di prime cure, riuniti i procedimenti nel frattempo promossi, accertava, tra l'altro, la nullità del secondo finanziamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1344 e 1418 c.c. Per il giudice di prime cure, l'illiceità della causa del contratto di

finanziamento, e quindi la sua nullità, conseguiva alla qualificazione del contratto medesimo, attesa la sua esecuzione, come strumento elusivo della disciplina imperativa dei contratti di finanziamento edilizi, disciplina che vincola le somme erogate ad una precisa destinazione consistente nella realizzazione delle opere per le quali è convenuto il finanziamento. La sentenza di primo grado veniva confermata anche dalla Corte territoriale secondo cui la nullità del contratto di finanziamento atteneva ad un suo vizio originario: il contratto di finanziamento, allorché l'opera per la quale è concesso non è realizzata in conformità al regolamento contrattuale, è nullo in quanto privo di causa *ab origine*.

La società finanziatrice propone ricorso per cassazione eccependo, tra l'altro, violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1344 c.c. e, *ratione temporis*, dell'art. 23 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 sostenendo che nel caso di specie la nullità quale vizio originario sarebbe stata preclusa dal fatto che l'impiego delle somme alla destinazione di passività pregresse si poneva quale esecuzione di un accordo successivo alla conclusione del contratto di finanziamento. La nullità del contratto di finanziamento, inoltre, avrebbe richiesto l'integrale erogazione del finanziamento convenuto mentre non avrebbe potuto essere fondata nel caso di specie a fronte dell'erogazione per stati di avanzamento dei lavori.

La Corte di Cassazione respinge i motivi del ricorso proposti dalla società finanziatrice ricorrente evidenziando come la Corte d'Appello avesse correttamente motivato la sussistenza del vizio di nullità per difetto di causa. Il Supremo Collegio afferma infatti che la causa del mutuo di scopo coincide con l'erogazione di un finanziamento al fine della realizzazione di una determinata opera. Il fatto che l'opera non sia stata realizzata relega ad aspetti del tutto secondari le vicende relative ad accordi, successivi o contestuali alla stipulazione del contratto di finanziamento, attinenti le modalità di impiego delle somme. Con riferimento al caso di specie, la Corte precisa che dal contratto di finanziamento e dalla sua esecuzione emerge l'effettiva volontà contrattuale in cui «le trattenute sulle erogazioni e la loro destinazione al pagamento di precedenti rate scadute erano sin dall'inizio, e quindi sin dall'ideazione del contratto e dalla formazione del consenso delle parti, imprescindibilmente funzionali alla realizzazione dell'opera edilizia da realizzare, nel senso che senza quelle trattenute e senza la relativa destinazione degli importi relativi, il finanziamento non sarebbe mai stato erogato, o comunque non sarebbe stato erogato nella misura sufficiente a consentire la progressiva realizzazione dei lavori, e che nel contesto di tale programma finanziario, sin dall'inizio concepito dalle parti proprio perché funzionale e necessario per la realizzazione dei fabbricati progettati, soltanto le

concrete modalità attuative delle trattenute sugli importi erogati erano state successivamente concretizzate [...]».

Per la Corte, quindi, il difetto di causa del contratto di finanziamento deriva dal fatto che l'accordo sull'imputazione delle somme ad estinzione delle passività pregresse attiene al programma contrattuale originario e la stessa Corte esclude che un simile accordo sia conforme alla causa del mutuo di scopo. Che la destinazione delle somme all'estinzione delle passività pregresse non possa rientrare nella causa del contratto di mutuo deriva dal fatto che «i singoli negozi di erogazione del [...] mutuo di scopo legale sono stati finalizzati ad estinguere in parte le rate rimaste insolute del primo mutuo ed in parte debitorie arretrate del secondo mutuo, con la conseguenza che la concessione del credito, essendo diretta all'estinzione di un debito pregresso, è valsa a creare in favore del mutuatario una disponibilità non effettiva e reale, ma meramente fittizia». Conformandosi ad un noto precedente (cfr., in particolare, Cass. 17 luglio 1997, n. 6572, in *Foro it.*, 1998, I, 169), la Cassazione conclude che destinazione delle somme erogate ad altro scopo non determina la nullità del contratto solo se l'opera, per la quale il finanziamento è stato concesso, è stata compiutamente realizzata.

Sull'essenzialità dell'elemento concernente la realizzazione dell'opera ai fini della validità del negozio si vedano Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, in *Contratti*, 2008, 561 con commento di MARTONE; Cass. 21 luglio 1998, n. 7116, in *Contratti*, 1999, 373 con commento di GOLTARA; Cass. 26 maggio 2002, n. 4327, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Tributi in genere* [610]; Cass. 19 maggio 2003, n. 7773, in *Contratti*, 2003, 1131 con commento di PERROTTI - GIORGI. In dottrina, si vedano, *ex multis*, RISPOLI FARINA, voce *Mutuo di scopo*, *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XI, 1994, p. 559; MAZZAMUTO, voce *Mutuo di scopo*, *Enc. giur.*, XX, 1990, 2; TETI, *I mutui di scopo*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, XII, II ed., Torino, 2007, p. 649.

## 6. Credito fondiario

6.1. *Credito fondiario e fallimento.* a) Con sentenza resa in data 22 aprile 2009, pubblicata sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), il Tribunale di Roma si pronuncia sulle domande avanzate dalla curatela del fallimento di una società, dichiarato in data 20 marzo 1997, aventi ad oggetto, rispettivamente: a) la revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.fall. dell'atto di trasferimento della proprietà di un immobile ad altra società, convenuta in revocatoria, perfezionato entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento; b) la revocatoria dell'ipoteca, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 67, comma 2, l.fall., concessa dalla società acquirente l'immobile a garanzia di un finanziamento fondiario alla società poi fallita.

Il tribunale rigetta entrambe le domande rilevando quanto alla prima l'assenza di ogni dimostrazione con riguardo alla sproporzione fra le prestazioni; e rigetta la seconda sia perché il fallimento non ha provato la *scientia decoctionis* della banca sia perché, e in ogni caso, l'ipoteca *de qua* è esentata dalla revocatoria ai sensi dell'art. 39, comma 4, t.u.b. Con riguardo a quest'ultimo profilo, in particolare relativo alla prova della *scientia decoctionis*, il Tribunale fa notare che essa non poteva desumersi, come preteso dalla difesa del fallimento, dall'esistenza di una ipoteca giudiziale iscritta sull'unità immobiliare oggetto della compravendita posto che «nel rogito si dà atto che l'ipoteca giudiziale “era in corso di cancellazione, giusta atto autentificato nella firma da me notaio in data odierna repertorio [...]» sicché la parte acquirente era legittimata a ritenere del tutto superate eventuali difficoltà finanziarie della parte alienate»; né poteva la stessa desumersi dall'esistenza «di una precedente ipoteca volontaria iscritta sul terreno sul quale venne poi costruito l'edificio del quale fa parte la predetta unità immobiliare» posto che «l'ipoteca volontaria sul terreno rientrava in una normale operazione di finanziamento fondiario, cui abitualmente l'imprenditore edile fa ricorso nell'esercizio ordinario della sua attività economica».

b) Ai sensi degli artt. 185 disp. att. del c.p.c. e 737 e ss. del c.p.c., il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in qualità di giudice dell'esecuzione, emette in data 29 maggio 2009 ordinanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare accogliendo la relativa istanza formulata ai sensi e per gli effetti dell'artt. 616 e 624 c.p.c. (il provvedimento non consta esser stato pubblicato: è tuttavia reperibile nell'Archivio *Juris Data* di Giuffré). L'esecuzione era stata promossa da una banca a seguito dell'inadempimento di un finanziamento fondiario al fine di ottenere, contro il mutuatario, la vendita forzata dell'immobile ipotecato nel frattempo acquistato, come tale, da terzi.

L'opposizione viene proposta dalla società debitrice che adduce le seguenti circostanze di fatto: a) l'ammontare mutuato sarebbe stato utilizzato dalla stessa società mutuataria «al fine di ripianare diverse esposizioni debitorie [...] presso la banca [che ha erogato il finanziamento fondiario]; b) tali esposizioni debitorie sarebbero il risultato dell'applicazione di illegittimi interessi anatocistici nonché di commissioni di massimo scoperto non dovute.

Il G.E., aderendo al principio già fatto proprio dalla giurisprudenza di merito (viene citato in proposito il provvedimento del Trib. Bologna 7 aprile 2006 ove si precisa che «il diritto del creditore a soddisfare coat-

tivamente il proprio credito a seguito dell'inadempimento del debitore gode di una tutela assoluta e la sua realizzazione può essere sospesa solo in base ad elementi – ad es. estintivi del credito successivi al titolo esecutivo – o questioni che fanno ritenere verosimile il venir meno della pretesa azionata», rileva dapprima come sussistano nel caso di specie i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. idonei a fondare un provvedimento di sospensione dell'esecuzione in quanto attinenti principalmente alla (probabile) fondatezza dell'opposizione spiegata. Tali motivi risiederebbero nell'emersione, secondo la documentazione prodotta in causa, della circostanza per cui la concessione del mutuo era finalizzata all'estinzione delle passività pregresse, nonché dall'applicazione, in danno al debitore, di interessi anatocistici illegittimi e di non dovute commissioni di massimo scoperto. Questi fatti, a detta del G.E., farebbero ritenere, fatta salva una più approfondita deliberazione nella fase di merito del giudizio di opposizione, che sussista «un'ipotesi di nullità (per illiceità della causa) del contratto di mutuo [...] in quanto stipulato al fine di azzerare saldi negativi di conto corrente, frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e di commissioni e spese non dovute».

Non è dato conoscere a quali conclusioni sia giunto il giudice di prime cure. Certo è che appare quantomeno criticabile la scelta delle premesse incaricate di giustificare il dubbio di nullità per illiceità della causa del contratto di mutuo. Per ovvie ragioni non certo quelle attinenti illegittimità degli interessi; ma per non meno ovvie ragioni quelle attinenti la destinazione delle somme mutate a estinguere passività pregresse. Non è infatti revocabile in dubbio, anche per la giurisprudenza di merito oltre che di legittimità, come la controversa questione del mutuo fondiario impiegato per la ristrutturazione del debito dell'imprenditore sovenuto, non dia luogo alla censura di nullità, neppure sotto il profilo della causa. Si veda, *ex multis*, in questo senso Cass. 1 ottobre 2007, n. 20622, in *Giust. civ.*, 2008, I, 124 e in *Fall.* 2008, 95 (per altri riferimenti si rinvia a *Giur. banc.*, 2007, § 1.4; *Giur. banc.*, 2009, § 2.2.). Ma neppure, come in parte illustrato da Trib. Napoli, 12 maggio 2005, in *Fall.*, 2006, 72, è ipotizzabile quella che pure figura la soluzione da tempo proposta dalla giurisprudenza maggioritaria (anche quella poc'anzi illustrata), consistente nel tradurre il prestito de quo in mezzo anomalo di pagamento da ricondurre alla revocatoria secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall.

6.2. *Credito fondiario e calcolo degli interessi nell'esecuzione forzata.*  
Con riferimento alla disciplina del rango e dell'importo degli interessi,

su crediti derivanti da mutuo fondiario, nell'ambito della procedura esecutiva la Suprema Corte ribadisce la già nota distinzione tra procedura esecutiva individuale e procedura esecutiva collettiva. Nel caso di specie, un istituto mutuante dopo avere iniziato la procedura esecutiva e dopo avere assistito alla predisposizione del progetto di distribuzione, si oppone al provvedimento del G.E. ove calcola gli interessi non sulla base della disciplina assegnata *ratione temporis* al mutuo fondiario ed equivalente all'art. 55 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, bensì sulla base dell'art. 2855 c.c. La sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Crema il 25 febbraio 2003 viene, ancorché solo in parte, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia il 16 marzo-14 luglio 2005. Si pronuncia allora la Cassazione con sentenza 5 maggio 2009, n. 10297 (in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Credito fondiario* [1950], n. 1) che afferma il principio, già seguito dal giudice di prime cure e condiviso dalle corti di merito, in base al quale il trattamento del credito derivante da mutuo fondiario con riferimento agli interessi può essere ricondotto alla disciplina di cui all'art. 2855 c.c. per la sola procedura concorsuale. L'art. 2855 c.c. non si estende al credito fondiario, che continua a mantenere la natura di normativa speciale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la pretesa sia avanzata in fase concorsuale. Al creditore per mutuo fondiario va dunque riconosciuto il diritto al recupero integrale di tutto il dovuto a titolo di interessi al tasso convenzionale e non, invece, legale (e fino ai due anni alla data del pignoramento) come previsto dall'art. 2855 c.c.

Per la applicazione dell'art. 2855 c.c. *anche* in fase di procedura concorsuale si vedano Trib. Milano, 9 settembre 2003 (in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2005, II, 64, con nota di SPADARO) Tribunale di Bergamo, 17 novembre 2005 (in *www.ilcaso.it*) ove si afferma che «*l'art. 54 l.fall., [...] per i crediti assistiti da ipoteca estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c., [...] anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, successivamente integrata dal d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla lg. 6 giugno 1991, n. 175, atteso che la disciplina non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori del fallimento, posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in altre leggi speciali*». In questa logica, è coerente ritenere che «*la disciplina speciale del credito fondiario anteriore al t.u.b. non contiene alcuna deroga alla disciplina generale dell'art. 2855 c.c. e, pertanto, in una fattispecie regolata dal previgente t.u. credito fondiario, i crediti nascenti dalle operazioni di credito fondiario trovano collocazione privilegiata, tanto nell'esecuzione individuale come nel fallimento, soltanto nei limiti delle due annualità anteriori e quella in corso al giorno del pignoramento*».

6.3. *Credito a medio e lungo termine e agevolazioni fiscali.* Cass., sez. trib., 16 aprile 2008 (*Bollettino trib.*, 2008, I, 1877), precisa che la facoltà del debitore di adempimento anticipato delle obbligazioni assunte nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine, essendo riconosciuta dalla legge come condizione di favore per il soggetto finanziato, non determina la decadenza dai benefici fiscali dell'art. 15 d.P.R. 601/1973 anche nel caso in cui tale facoltà sia esercitabile prima che decorra la durata minima contrattuale considerata dalla normativa agevolativa.

Tuttavia, la stessa Cassazione, con sentenza resa in data 9 dicembre 2008, n. 28879 (in *Bollettino trib.*, 2009, 1057), sembra orientata a diversa conclusione allorché statuisce che il privilegio fiscale non trova applicazione allorché il contratto di finanziamento conceda al finanziatore la facoltà di recedere dal contratto prima dello scadere del termine menzionato dalle stesse disposizioni agevolative (*i.e.*, almeno diciotto mesi). Ciò in quanto tale facoltà impedisce di ritenere che il rapporto contrattuale avrà durata minima pari a quella imposta dalla legge.

La Cassazione civ. sez. trib. ha altresì statuito con sentenza resa in data 25 febbraio 2009, (in *Giust. civ.*, 2009, 6, 1264) che in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che il negozio complesso avente ad oggetto un'erogazione di una somma di denaro a titolo di mutuo e la contemporanea costituzione su di essa di un pegno a favore della banca erogatrice, non consentono un investimento produttivo della somma medesima, esula dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa in discorso. Tale provvedimento conferma quello reso da Comm. Trib. reg. Catania in data 15 settembre 2003 n. 563/2002.

## II. BORSA E MERCATO MOBILIARE

SOMMARIO: A) *Intermediazione mobiliare*. – 7. Servizi e attività di investimento. – 7.1. Forma dei contratti. – 7.2. Operatore qualificato. – 7.3. Adeguatezza dell'operazione. – 7.4. Conflitto di interessi. – 7.5. Offerta fuori sede. – 7.6. Gestione di portafogli di investimento. – B) *Emittenti*. – 8. Offerta pubblica di acquisto obbligatoria. – 9. Revisione contabile.

### A) INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

#### 7. Servizi e attività di investimento.

7.1. *Forma dei contratti*. a) Trib. Milano, 11 aprile 2008 (in *Società*, 2009, 479 ss., con commento di BRUTTI) ha dichiarato l'invalidità di un ordine di acquisto di strumenti finanziari impartito dai clienti all'intermediario in difetto della forma prevista nel contratto quadro e conseguentemente ha ritenuto privi di causa contrattuale tanto il correlativo addebito sul conto dei clienti, quanto l'inserimento nel dossier titoli di questi ultimi degli strumenti finanziari acquistati in esecuzione del citato ordine, disponendo la restituzione sia delle somme sia dei titoli.

In particolare, mentre il contratto quadro di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini prevedeva che questi ultimi fossero impartiti per iscritto, ovvero telefonicamente, con registrazione della telefonata, gli ordini contestati dagli attori erano stati impartiti verbalmente. Il che, secondo il tribunale milanese, ha determinato una violazione della forma convenzionale, che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., si deve presumere voluta dalle parti per la validità dell'atto.

7.2. *Operatore qualificato*. Trib. Vicenza (ord.), 12 febbraio 2008 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, II, 203, con nota di ATOZZI, *La nozione di «operatore qualificato» tra vecchie incertezze interpretative e nuovi assetti normativi*), ritenendo insufficiente la dichiarazione del legale rappresentante della società cliente ai fini della qualificazione di quest'ultima come «operatore qualificato» ex art. 31 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, ha sospeso, in sede di opposizione, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società propria cliente sulla base di un contratto di Swap.

Il giudice ha in particolare ritenuto che, ai sensi del citato art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, applicabile *ratione temporis* ai fatti di causa, la specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari non solo deve essere dichiarata dal legale

rappresentante dell'ente investitore, ma deve essere effettivamente esistente. Conseguentemente, ogni qual volta – come nel caso di specie – la dichiarazione del legale rappresentante risulta generica, ossia priva di riferimenti alle specifiche operazioni rispetto alle quali sussisterebbe l'esperienza e la conoscenza dichiarate, essa è inidonea a qualificare l'investitore come operatore qualificato e dunque a costituire il presupposto per l'inapplicabilità di buona parte della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento.

7.3. *Adeguatezza dell'operazione.* a) Trib. Roma, 18 maggio 2007 (in *Giur comm.*, 2009, II, 363 ss., con nota di MARCHIANDI, *La responsabilità degli intermediari nei confronti dell'investitore: il quadro giurisprudenziale*) ha rigettato le domande proposte da un investitore nei confronti dell'intermediario, ritenendo l'operato di quest'ultimo conforme alle prescrizioni legislative e regolamentari di settore in tema di coerenza dell'investimento richiesto con le informazioni relative all'esperienza in materia finanziaria e alla propensione al rischio del cliente. Nella motivazione il tribunale capitolino sottolinea in particolare come dall'istruttoria sia risultato che i contratti sottoscritti dall'attore, i quali erano relativi ad operazioni in derivati, recavano l'indicazione di una propensione al rischio del cliente alta, in un caso, e media, in un altro caso, facendo riferimento ad esperienze di investimento nel mercato azionario ed in specie in strumenti finanziari derivati. Inoltre, i contratti facevano espreso riferimento alla circostanza che il cliente era pienamente consapevole circa l'elevato rischio, che si estendeva a perdite anche superiori alle somme originariamente investite, che comportavano le operazioni oggetto di quello specifico contratto. Sulla base di tali risultanze, pertanto, il tribunale ha concluso per la regolarità e legittimità del comportamento dell'intermediario, il quale ha eseguito operazioni di investimenti coerenti con il profilo di rischio rappresentato dall'investitore, le cui perdite pertanto sono state ricondotte alla fisiologia dell'investimento finanziario.

b) Trib. Torino, 24 marzo 2006 (in *Giur comm.*, 2009, II, 363 ss., con nota di MARCHIANDI, cit.) ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta da una investitrice nei confronti dell'intermediario attraverso il quale essa attrice aveva investito in obbligazioni emesse da una società del gruppo Parmalat, ritenendo adeguata l'operazione in relazione, per un verso, al rating assegnato ai titoli Parmalat all'epoca in cui detta operazione fu compiuta, e, per altro verso, al profilo di rischio dell'investitrice. In altri termini, il tribunale torinese ha ritenuto l'operazione contestata dall'attrice, caratterizzata da un rischio medio, adeguata tanto

con riferimento alla tipologia, quanto con riferimento all'oggetto, quanto infine con riferimento alla dimensione. Nella motivazione viene evidenziato, infatti, che l'attrice aveva già in precedenza intrapreso operazioni non finalizzate alla mera conservazione del capitale, ma poste in essere nella prospettiva del suo incremento. Inoltre, l'attrice aveva nel proprio portafoglio titoli con un profilo di rischio anche più alto di quelli Parmalat. Ed in fine, l'investimento contestato dall'attrice era di modesta entità in relazione alla restante parte del patrimonio investito.

c) Trib. Torino, 16 febbraio 2006 (in *Giur comm.*, 2009, II, 364 ss., con nota di MARCHIANDI, cit.) ha precisato che il rifiuto del cliente-investitore di fornire all'intermediario le informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale e finanziaria, ai propri obiettivi di investimento, nonché in ordine alla propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, non libera l'intermediario stesso dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione che gli venga richiesta, ma limita i dati utilizzabili ai fini di tale valutazione a quelli desumibili dai servizi prestati. Sicché quando, come nel caso di specie, dagli estratti del conto deposito titoli emerge che l'investitore detenga nel proprio portafoglio strumenti finanziari con profilo di rischio medio-alto, deve ritenersi adeguata l'operazione di investimento che consiste nell'acquisto di titoli obbligazionari, come quelli Parmalat, che all'epoca dei fatti presentavano appunto un rischio medio, non potendosi conseguentemente ritenere violato da parte dell'intermediario l'obbligo di avvertire circa l'inadeguatezza dell'operazione.

d) Trib. Livorno, 20 giugno 2008 (in *Giur comm.*, 2009, II, 555 ss., con nota di SANGIOVANNI, *Operazioni inadeguate e doveri dell'intermediario finanziario*) ha riconosciuto l'inadempimento contrattuale di un intermediario finanziario rispetto ad un contratto di negoziazione di strumenti finanziari e lo ha conseguentemente condannato al risarcimento del danno, quantificato in una somma pari a quella investita, non avendo egli dato prova di aver svolto il servizio di investimento in questione con la diligenza prescritta, essendo anzi risultato dall'istruttoria che l'intermediario aveva proceduto all'acquisto richiesto nonostante l'inadeguatezza dell'operazione e dopo aver fornito all'investitore un avvertimento solo generico di tale inadeguatezza.

Il tribunale toscano ha fatto così applicazione di quell'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di merito, secondo il quale l'avvertimento all'investitore relativo ad una operazione inadeguata che sia privo di specifici riferimenti alle categorie di inadeguatezza previste dalla normativa di settore (tipologia, oggetto, frequenza e dimensione) non è idoneo a chiarire all'investitore l'effettiva portata in termini di rischio

dell'operazione richiesta ed integra, pertanto, una grave violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario, che, dunque, può, per ciò solo, essere ritenuto inadempiente al contratto.

e) App. Milano, 9 ottobre 2007, cit. ha escluso la responsabilità dell'intermediario in presenza di una operazione inadeguata, avendo ritenuto la correttezza dell'operato di quest'ultimo ex art. 29, co. 3, Regolamento Consob n. 11522 del 1998, applicabile ai fatti di causa *ratione temporis*, in relazione alla circostanza che nel caso di specie era stata data all'investitore una chiara informativa circa l'inadeguatezza dell'operazione ed era stato acquisito il consenso di quest'ultimo all'investimento nonostante la segnalata inadeguatezza dell'operazione.

7.4. *Conflitto di interessi*. a) Trib. Torino, 24 marzo 2006, cit. ha escluso che l'intermediario, per il solo fatto di essere creditore della società emittente dei titoli negoziati, possa ritenersi in conflitto di interessi. In particolare, il tribunale ha affermato che l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi postula che l'intermediario sia portatore di un interesse contrario a quello del cliente. Allo stesso modo il tribunale ha escluso che integri una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'applicabilità della disciplina relativa alla prestazione dei servizi di investimento il fatto che l'intermediario, per evadere l'ordine del cliente, si sia reso acquirente sul mercato di un determinato titolo; ciò in quanto tale situazione, ancora una volta, non importa, di per sé, che l'intermediario sia portatore di un interesse proprio ed ulteriore rispetto a quello del cliente.

In senso analogo, nel periodo in rassegna, si veda pure Torino, 16 febbraio 2006, cit.

b) Trib. Milano, 14 febbraio 2009 (in *Contratti*, 2009, 437 ss., con commento di ROMEO) ha riconosciuto l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di fonte primaria e secondaria su quest'ultimo gravanti nello svolgimento dei servizi di investimento e lo ha conseguentemente condannato al risarcimento dei danni patiti dall'investitore per effetto dell'operazione di acquisto di obbligazioni "Cirio Holding Sa 6,5%" eseguita dall'intermediario, nel dicembre del 2001, nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione titoli. In particolare, il tribunale milanese ha ritenuto che detta operazione sia avvenuta in violazione della disciplina del conflitto di interessi applicabile *ratione temporis*, dal momento che la banca intermediaria, nel caso di specie, aveva dato corso all'operazione, senza aver preventivamente informato l'investitore e, dunque, senza aver ottenuto da quest'ultimo un consenso informato, nonostante si trovasse in una palese situazione di conflitto di interessi,

avendo assunto, oltre al ruolo di prestatore del servizio di negoziazione, la veste di: a) finanziatore dell'emittente i *bonds* in questione, con diritto di voto nelle assemblee delle società del Gruppo quale creditore pignoratizio; b) *lead manager* del consorzio di collocamento dei *bonds* oggetto di giudizio.

La sentenza si segnala per il fatto di aver ritenuto irrilevante ai fini del risarcimento l'indagine sul nesso causale tra inadempimento e danno. Secondo i giudici milanesi, infatti, la previsione di un divieto legale di agire senza aver prima informato l'investitore del conflitto e senza aver ricevuto da quest'ultimo una specifica autorizzazione, essendo finalizzata a prevenire il compimento di operazioni potenzialmente dannose per l'investitore, rende possibile, una volta realizzatasi la sua violazione e verificatosi un danno, ritenere in ogni caso integrato il nesso di causa, senza che sia necessario acquisirne la prova. Questa impostazione porta poi il tribunale a riconoscere il danno nell'interesse positivo, ossia nell'intera perdita del capitale investito.

7.5. *Offerta fuori sede.* a) App. Bologna, 4 giugno 2008 (in *Contratti*, 153 ss, con commento di GUERINONI), modificando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bologna, ha escluso la nullità di un contratto quadro avente ad oggetto il servizio di negoziazione, nonché di uno specifico ordine di acquisto impartito in esecuzione di detto contratto quadro, l'uno e l'altro stipulati fuori sede per il tramite di un promotore finanziario, nonostante il fatto che tanto il contratto quadro quanto l'ordine di acquisto non recassero la previsione della facoltà di recesso dell'investitore, come stabilito dall'art. 30, co. 7, t.u.f. Mentre il Tribunale, facendo leva sulla *ratio* della norma, aveva ritenuto applicabile la nullità contemplata dalla citata disposizione del t.u.f. anche oltre l'ambito dei servizi di collocamento e di gestione di portafogli, per i quali essa è espressamente prevista, la Corte d'Appello è invece rimasta fedele al dato testuale, sottolineando peraltro come tra il servizio di negoziazione e quello di collocamento vi sia una netta distinzione strutturale.

b) In senso opposto a App. Bologna, 4 giugno 2008, cit. si è espresso Trib. Firenze, 11 marzo 2008 (in *Contratti*, 159 ss, con commento di GUERINONI), il quale ha invece dichiarato la nullità di un contratto di negoziazione concluso fuori sede *ex art.* 30, co. 7, t.u.f., e cioè per difetto dell'inserimento in esso della facoltà di recesso. Il tribunale fiorentino ha operato un'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione dell'art. 30, co. 7, t.u.f., facendo leva su due elementi. Il primo è costituito dal tenore testuale dell'ultima parte dell'art. 30, co. 6, t.u.f., ove si precisa che la «medesima disciplina si applica alle proposte con-

trattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza»; il secondo è invece costituito dalla delibera Consob 11552/1998.

7.6. *Gestione di portafogli di investimento.* Trib. Biella, 5 aprile 2007 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, 63 ss., con nota di LUCANTONI, *La responsabilità contrattuale dell'intermediario per la gestione del portafoglio di investimento in difformità al benchmark indicato dal cliente: l'impatto del recepimento della direttiva MiFID*), dopo aver approfonditamente esaminato gli obblighi gravanti sull'intermediario che rende il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, ha riconosciuto l'inadempimento della banca ai contratti di gestione di portafogli di investimento portati al suo esame e la ha conseguentemente condannata al risarcimento del danno patito dall'investitore.

Accogliendo in pieno le argomentazioni di parte attrice, il tribunale ha ritenuto integrato l'inadempimento dell'intermediario nel fatto che quest'ultimo, nel gestire il patrimonio dell'investitore, aveva adottato una strategia di investimento non coerente con il grado di propensione a rischio e con il profilo di *benchmark* indicati dal cliente.

## B. EMITTENTI.

8.1. *Offerta pubblica di acquisto obbligatoria.* a) App. Milano, 20 dicembre 2007 (in *Giur. comm.*, 2009, II, 77 ss.) ha escluso che gli azionisti di minoranza siano portatori di alcuna aspettativa giuridicamente rilevante anche qualora coloro che vi erano tenuti, in quanto partecipanti ad un "concerto occulto" che dava la possibilità di controllare una quota di capitale superiore al 30%, non abbiano proceduto alla formulazione dell'offerta pubblica di acquisto.

b) Trib. Milano, 29 maggio 2008 (in *Giur. comm.*, 2009, II, 77 ss.) ha stabilito che l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria costituisce una vera e propria obbligazione di fonte legale, consistenze in un'"opzione put", la cui violazione, oltre che attraverso le sanzioni amministrative positivamente previste, può trovare reazione, ad opera degli azionisti di minoranza, anche in sede civile, attraverso una azione tesa a far valere l'inadempimento contrattuale di coloro che, pur obbligati, non hanno lanciato l'OPA.

## 9. Revisione contabile.

9.1. *Responsabilità contrattuale del revisore.* Trib. Milano, 25 luglio 2008 (in *Società*, 2009, 309 ss., con nota di BONAVERA, *Questioni in tema*

*di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione)* ha rigettato la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale del revisore e la conseguente domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni proposte dalla società revisionata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal revisore. Il tribunale, che ha anche condannato la società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ha riconosciuto l'assoluta infondatezza delle contestazioni mosse dall'opponente, rilevando in particolare come esse non si risolvessero in rilievi di carattere tecnico-formale e precisando che alla società di revisione non compete verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno della società revisionata.

